



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 436
del 24 OTT, 2014

Oggetto: Proposta di transazione relativa alla controversia con la Ditta Sicilturist per la proprietà degli arredi e delle attrezzature dello sportello turistico e del chiosco bar esistente presso la villa comunale di Ragusa Ibla.

L'anno duemila quattromila il giorno ventiquattro alle ore 9,30
del mese di Ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta l'Assessore Aufiano dr. Salvatore Martorana

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci		si
2) arch. Stefania Campo		si
3) dr. Stefano Martorana	si	
4) rag. Salvatore Corallo	si	
5) dr. Salvatore Martorana		
6) dr. Antonio Zanutto	si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. POSPE /Avvocatura del 23.10.14

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli artt. 15 e 12, 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma della Legge Regionale n. 44/91, con voti unanimi e palesi

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
27 OTT. 2014 fino al **11 NOV. 2014** per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

27 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91. **24 OTT. 2014**

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97. **27 OTT. 2014**

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria Rosaria Scalone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **27 OTT. 2014** al **11 NOV. 2014** senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **27 OTT. 2014** e rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **27 OTT. 2014** senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per il Registro.

27 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria Rosaria Scalone)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 436 del 24 OTT. 2014

COMUNE DI RAGUSA

Prot n. 80588 /Avvocatura del 23.10.14

Avvocatura Comunale

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Proposta di transazione relativa alla controversia con la Ditta Sicilturist per la proprietà degli arredi e delle attrezzature dello sportello turistico e del chiosco bar esistente presso la villa comunale di Ragusa Ibla.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta dell'Avvocato Responsabile, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- che la Cooperativa Sicilturist, con decreto del Dirigente p.t. del Settore Centri Storici n. 228/2011, otteneva un contributo a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature per la gestione del Chiosco Bar ubicato presso l'ampliamento dei Giardini di Ragusa Ibla, di proprietà comunale;
- che il succitato decreto concedeva il contributo per incentivazione delle attività economiche nei Centri Storici di Ragusa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 61 dell'11.04.1981, nella misura di € 16.662,00, pari al 50% della spesa ammessa di € 33.324,00, esclusivamente per arredi e attrezzature, al sig. Recca Antonino, quale Presidente e legale rappresentante della Sicilturist, società cooperativa, iscritta alla CCIAA di Ragusa;
- che il sig. Recca Antonino, nella qualità sopra indicata, firmava l'atto d'obbligo in data 23.11.2011, registrato a Ragusa il 09.12.2011 al n. 3898;
- che con tale atto, in conformità a quanto previsto nel decreto n. 228/2011, il sig. Recca si impegnava, per conto della società rappresentata, ad esercitare l'attività programmata per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del contributo, con autorizzazione a favore del Comune per il recupero della somma in caso contrario;
- che il contributo effettivo erogato ammontava ad € 13.930,50, come da lettera del 03.08.2012 prot. 67290 del Settore Centri Storici;

- che la concessione dell'area e dei locali in questione era stata già disposta in data 30.03.2007 a favore della Pro Loco di Ragusa, in esecuzione di apposito protocollo d'intesa, autorizzato con deliberazione della G.M. n. 76 del 28.02.2007, come integrata dalla deliberazione della G.M. n. 222 del 31.05.2007, al fine di gestire il servizio dello sportello turistico e del chiosco bar presso l'ampliamento della villa comunale di Ibla;
- che in data 14.06.2007, il protocollo d'intesa veniva integrato, prevedendo l'autorizzazione comunale alla Pro Loco di avvalersi di cooperative o ditte esterne per la gestione dei servizi correlati (bar, pulizie o altro);
- che in forza di tale autorizzazione la Pro Loco, quindi, affidava la gestione del bar-chiosco alla Cooperativa Sicilturist;
- che tale protocollo è scaduto il 30.03.2013, come si ricava dalla lettera del Dirigente del Settore I dello 01.10.2013 prot. 74913/1108 indirizzata al Dirigente del Settore IV;
- che con lettera del 13.08.2013 prot. 64747/975/I, indirizzata all'avv. Guido Ottaviano, legale della Proloco di Ragusa e della Sicilturist, si dava atto che il protocollo d'intesa era scaduto e non poteva essere rinnovato, per cui occorreva regolare le questioni riguardanti il materiale di proprietà della Cooperativa, oggetto dell'incentivazione di cui al decreto n. 228/2011 e si riconosceva che il chiosco-bar era stato aperto sin dall'anno 2007;
- che l'avv. Ottaviano, con lettera assunta al prot. del Comune n. 6862593796 del 09.09.2013, ribadiva la volontà della Pro Loco e della Sicilturist di addivenire ad un bonario componimento della vicenda;
- che con successiva lettera del 10.10.2013 prot. 77887/1157/I, indirizzata all'avv. Guido Ottaviano ed alla Proloco di Ragusa, si ribadiva quanto sopra, precisando che la pretesa restituzione del contributo concesso dal Comune decadeva in quanto il mancato rispetto del termine di esercizio quinquennale non era attribuibile a colpa della società, ma al mancato rinnovo del protocollo d'intesa per volontà del Comune;
- che si precisava, però, che gli arredi e le attrezzature sarebbero passate nella proprietà del Comune, in conformità a quanto previsto dal secondo atto d'obbligo firmato in data 05.04.2012;
- che con lettera del 27.11.2013, assunta al prot. del Comune n. 93796 del 29.11.2013, l'avv. Ottaviano contestava la parte della lettera del Comune del 10.10.2013 prot. 77887/1157/I, laddove rilevava che "gli arredi e le attrezzature oggetto del contributo resteranno di proprietà comunale", per vari motivi che si possono così sintetizzare: 1) gli arredi e le attrezzature sono di proprietà della società, come risulta dalle fatture di acquisto; 2) l'accesso ai benefici di cui alla L.R. n. 61/1981 comporta solo un contributo per l'acquisto dei beni necessari a svolgere l'attività *de qua*; 3) la garanzia fideiussoria prestata si riferisce solo al caso di cessazione anticipata dell'attività, in modo da non raggirare la funzione dell'agevolazione e determinare un ingiusto arricchimento;
- che il secondo atto d'obbligo del 05.04.2012 fu redatto a seguito di apposita richiesta della Commissione Centri Storici del Comune, formulata nella seduta del 17.02.2011, come da verbale n. 933 di pari data;

- che tale atto d'obbligo prevede che *"in caso di cessazione dell'attività oltre il termine indicato nel Decreto di contributo n. 228/2011, gli arredi e le attrezzature oggetto del contributo, restino di proprietà del Comune"*;
- che di tale atto di obbligo possono essere date due interpretazioni: 1) il passaggio in proprietà del Comune degli arredi e delle attrezzature in questione si sarebbe potuto verificare nel caso in cui l'attività da qua fosse cessata oltre il termine minimo quinquennale previsto nel Decreto (cinque anni dall'erogazione del contributo); 2) il termine "oltre" potrebbe, invece, far riferimento all'ipotesi di cessazione anticipata dell'attività (per colpa della Ditta), assumendo il significato di mancato rispetto del termine indicato nel Decreto n. 228/2011;
- che la seconda interpretazione, anche se non in perfetta linea con il senso letterale del termine "oltre", sembra la più corretta, in quanto collega il passaggio in proprietà del Comune ad un inadempimento della Ditta beneficiaria del contributo, configurando, quindi, il passaggio in proprietà come una sanzione (o come una penale), diretta a scoraggiare un ingiusto arricchimento;
- che tale interpretazione, tra l'altro, sembra in linea con quanto previsto nel primo atto d'obbligo che prevedeva il recupero del contributo corrisposto in caso di cessazione anticipata dell'attività, rappresentandone una modifica delle modalità di recupero del contributo, ma conforme nella *ratio* (invece di recuperare una somma, si recuperano i beni materiali);
- che i cinque anni previsti nel primo atto d'obbligo del 23.11.2011 non sono ancora scaduti e, quindi, anche a voler accogliere la prima delle sopraccitate interpretazioni, non ne sarebbero maturati i presupposti;
- che anzi, al contrario, la Ditta potrebbe lamentare la cessazione anticipata (per volontà del Comune) dell'attività, per la quale aveva effettuato un investimento che non ha potuto ammortizzare;
- che si sono tenuti vari incontri tendenti a scongiurare un contenzioso lungo ed incerto e a trovare una soluzione transattiva;
- che da questi incontri, svolti alla presenza dell'Amministrazione, è emersa la volontà comune di definire la vicenda con l'acquisto da parte del Comune dei sopraccitati arredi e attrezzature di proprietà della Sicilturist, che dapprima aveva chiesto circa € 30.000,00;
- che, infine, le parti hanno trovato un accordo verbale per l'importo complessivo di € 11.000,00, confermato dall'avv. Guido Ottaviano con lettera del 15.09.2014, assunta al prot. del Comune n. 67692 del 16.09.2014;
- che tale importo è stato valutato congruo dal competente Settore comunale con nota del 26.09.2014 prot. 70653;
- che l'eventuale asporto di tali arredi e attrezzature da parte della Ditta proprietaria comporterebbe una spesa per il Comune, almeno per la parte relativa all'Ufficio Informazioni turistiche, in quanto occorrerebbe acquistare nuovi arredi; in ogni caso, l'affitto di locali arredato dovrebbe portare alla richiesta di un maggior canone di locazione;
- che si ritiene, quindi, opportuno e conveniente stipulare una transazione, che consenta al Comune di

avere l'immediata disponibilità dei locali in questione, molto importante, considerata l'ubicazione, per i servizi turistici che può offrire (informazione e punto ristoro) e, allo stesso tempo, di chiudere una vicenda che potrebbe concludersi dopo parecchi anni, dall'esito incerto e, quindi, con possibile condanna dell'Ente e aggravio di spese;

- che, inoltre, con la stipula della suddetta transazione, la Ditta Sicilturist ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 242/2008 proposto nei confronti del Comune di Ragusa e pendente avanti il TAR Catania contro il diniego comunale di autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti di tipo "B";

- che la transazione, tra l'altro, risponde perfettamente all'esigenza di porre in essere strumenti deflattivi del contenzioso, come auspicato anche dal governo nazionale;

- Visto il bilancio definitivamente approvato,

- Visto lo schema dell'atto di transazione predisposto dall'Ufficio Avvocatura;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

- Visto ¹⁵² l'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di autorizzare il Dirigente del Settore I° a stipulare una transazione che definisca in via bonaria la vertenza con la Ditta "Cooperativa Sicilturist a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dott. Antonino Recca, per l'importo complessivo, omnia comprensivo, di € 11.000,00 con la rinuncia da parte della suddetta Ditta ad ogni altra pretesa di natura economica relativa agli arredi ed attrezzature, meglio descritti in epigrafe e con rinuncia al giudizio pendente avanti il TAR Catania al n. di R.G. 242/2008;

2) di approvare lo schema di transazione che si allega alla presente delibera;

3) di impegnare la somma complessiva di € 11.000,00 al cap. 2499 funz. 04 Serv. 05 Int 04, bil. 2014, quale somma da corrispondere alla Ditta "Cooperativa Sicilturist a r.l., a seguito di transazione per la definizione bonaria della controversia di cui in narrativa;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma della Legge Regionale n. 44/91, data la urgenza di provvedere.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 23.10.2014

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 11000,00
Va imputata al cap. 2499

Ragusa li, 24/10/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcun degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, 26.10.2014
Il Segretario Generale
Dott. Franco



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- Nota prot. n. 70653.
- Atto di Trasmissione.


Ragusa li,

L'Avvocato Responsabile
Avv. Sergio Boncoraglio

Il Dirigente del I Settore
Dott. Francesco Lumiera

Visto, L'Assessore al ramo

ATTO DI TRANSAZIONE



TRA

il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore I – Affari Generali – Dott. Francesco Lumiera

E

il dott. Antonino Recca, nato a Catania il 15.10.1952 (C.F. RCC NNN 52R15 C351I) nella qualità di legale rappresentante della Ditta Sicilturist, società cooperativa con sede a Ragusa in via O.M. Corbino n. 5, iscritta al C.C.I.A.A. di ragusa, registro REA n. 63178

Premesso

- che con deliberazione della G.M. n. _____ del _____, il Dirigente del Settore I – Affari Generali – è stato autorizzato a stipulare la presente transazione;
- che la Cooperativa Sicilturist, con decreto del Dirigente p.t. del Settore Centri Storici n. 228/2011, otteneva ottenuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature per la gestione del Chiosco Bar ubicato presso l'ampliamento dei Giardini di Ragusa Ibla, di proprietà comunale che il succitato decreto concedeva il contributo per incentivazione delle attività economiche nei Centri Storici di Ragusa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 61 dell'11.04.1981, nella misura di € 16.662,00, pari al 50% della spesa ammessa di € 33.324,00, esclusivamente per arredi e attrezzature, al sig. Recca Antonino, quale Presidente e legale rappresentante della Sicilturist, società cooperativa, iscritta alla CCIAA di Ragusa;
- che il sig. Recca Antonio, nella qualità sopra indicata, firmava l'atto d'obbligo in data 23.11.2011, registrato a Ragusa il 09.12.2011 al n. 3898;
- che con tale atto, in conformità a quanto previsto nel decreto n. 228/2011, il sig. Recca si impegnava, per conto della società rappresentata, ad esercitare l'attività programmata per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del contributo, con autorizzazione a favore del Comune per il recupero della somma in caso contrario;
- che il contributo effettivo erogato ammontava ad € 13.930,50, come da lettera del 03.08.2012 prot. 67290 del Settore Centri Storici;
- che la concessione dell'area e dei locali in questione era stata già disposta in data 30.03.2007 a favore della Pro Loco di Ragusa, in esecuzione di apposito protocollo d'intesa, autorizzato con deliberazione della G.M. n. 76 del 28.02.2007, come integrata dalla deliberazione della G.M. n. 222 del 31.05.2007, al fine di gestire il servizio dello sportello turistico e del chiosco bar presso l'ampliamento della villa comunale di Ibla;
- che in data 14.06.2007, il protocollo d'intesa veniva integrato, prevedendo l'autorizzazione comunale alla Pro Loco di avvalersi di cooperative o ditte esterne per la gestione dei servizi correlati (bar, pulizie o altro);

- che in forza di tale autorizzazione la Pro Loco, quindi, affidava la gestione del bar-chiosco alla Cooperativa Sicilturist;
- che tale protocollo è scaduto il 30.03.2013, come si ricava dalla lettera del Dirigente del Settore I dello 01.10.2013 prot. 74913/1108 indirizzata al Dirigente del Settore IV;
- che con lettera del 13.08.2013 prot. 64747/975/I, indirizzata all'avv. Guido Ottaviano, legale della Proloco di Ragusa e della Sicilturist, si dava atto che il protocollo d'intesa era scaduto e non poteva essere rinnovato, per cui occorreva regolare le questioni riguardanti il materiale di proprietà della Cooperativa, oggetto dell'incentivazione di cui al decreto n. 228/2011 e si riconosceva che il chiosco-bar era stato aperto sin dall'anno 2007;
- che l'avv. Ottaviano, con lettera assunta al prot. del Comune n. 6862593796 del 09.09.2013, ribadiva la volontà della Pro Loco e della Sicilturist di addivenire ad un bonario componimento della vicenda;
- che con successiva lettera del 10.10.2013 prot. 77887/1157/I, indirizzata all'avv. Guido Ottaviano ed alla Proloco di Ragusa, si ribadiva quanto sopra, precisando che la pretesa restituzione del contributo concesso dal Comune decadeva in quanto il mancato rispetto del termine di esercizio quinquennale non era attribuibile a colpa della società, ma al mancato rinnovo del protocollo d'intesa per volontà del Comune;
- che si precisava, però, che gli arredi e le attrezzature sarebbero passate nella proprietà del Comune, in conformità a quanto previsto dal secondo atto d'obbligo firmato in data 05.04.2012;
- che con lettera del 27.11.2013, assunta al prot. del Comune n. 93796 del 29.11.2013, l'avv. Ottaviano contestava la parte della lettera del Comune del 10.10.2013 prot. 77887/1157/I, laddove rilevava che "gli arredi e le attrezzature oggetto del contributo resteranno di proprietà comunale", per vari motivi che si possono così sintetizzare: 1) gli arredi e le attrezzature sono di proprietà della società, come risulta dalle fatture di acquisto; 2) l'accesso ai benefici di cui alla L.R. n. 61/1981 comporta solo un contributo per l'acquisto dei beni necessari a svolgere l'attività *de qua*; 3) la garanzia fideiussoria prestata si riferisce solo al caso di cessazione anticipata dell'attività, in modo da non aggirare la funzione dell'agevolazione e determinare un ingiusto arricchimento;
- che il secondo atto d'obbligo del 05.04.2012 fu redatto a seguito di apposita richiesta della Commissione Centri Storici del Comune, formulata nella seduta del 17.02.2011, come da verbale n. 933 di pari data;
- che tale atto d'obbligo prevede che *"in caso di cessazione dell'attività oltre il termine indicato nel Decreto di contributo n. 228/2011, gli arredi e le attrezzature oggetto del contributo, restino di proprietà del Comune"*;
- che di tale atto di obbligo possono essere date due interpretazioni: 1) il passaggio in proprietà del Comune degli arredi e delle attrezzature in questione si sarebbe potuto verificare nel caso in cui l'attività *de qua* fosse cessata oltre il termine minimo quinquennale previsto nel Decreto (cinque anni dall'erogazione del contributo); 2) il termine "oltre" potrebbe, invece, far riferimento all'ipotesi di

cessazione anticipata dell'attività (per colpa della Ditta), assumendo il significato di mancato rispetto del termine indicato nel Decreto n. 228/2011;

- che la seconda interpretazione, anche se non in perfetta in linea con il senso letterale del termine "oltre", sembra la più corretta, in quanto collega il passaggio in proprietà del Comune ad un inadempimento della Ditta beneficiaria del contributo, configurando, quindi, il passaggio in proprietà come una sanzione (o come una penale), diretta a scoraggiare un ingiusto arricchimento;

- che tale interpretazione, tra l'altro, sembra in linea con quanto previsto nel primo atto d'obbligo che prevedeva il recupero del contributo corrisposto in caso di cessazione anticipata dell'attività, rappresentandone una modifica delle modalità di recupero del contributo, ma conforme nella *ratio* (invece di recuperare una somma, si recuperano i beni materiali);

- che i cinque anni previsti nel primo atto d'obbligo del 23.11.2011 non sono ancora scaduti e, quindi, anche a voler accogliere la prima delle sopraccitate interpretazioni, non ne sarebbero maturati i presupposti;

- che anzi, al contrario, la Ditta potrebbe lamentare la cessazione anticipata (per volontà del Comune) dell'attività, per la quale aveva effettuato un investimento che non ha potuto ammortizzare;

- che si sono tenuti vari incontri tendenti a scongiurare un contenzioso lungo ed incerto e a trovare una soluzione transattiva;

- che da questi incontri, svolti alla presenza dell'Amministrazione, è emersa la volontà comune di definire la vicenda con l'acquisto da parte del Comune dei sopraccitati arredi e attrezzature di proprietà della Sicilturist, che dapprima aveva chiesto circa € 30.000,00;

- che, infine, le parti hanno trovato un accordo verbale per l'importo complessivo di € 11.000,00, confermato dall'avv. Guido Ottaviano con lettera del 15.09.2014, assunta al prot. del Comune n. 67692 del 16.09.2014;

- che tale importo è stato valutato congruo dal competente Settore comunale con nota del 26.09.2014 prot. 70653;

- che l'eventuale asporto di tali arredi e attrezzature da parte della Ditta proprietaria comporterebbe una spesa per il Comune, almeno per la parte relativa all'Ufficio Informazioni turistiche, in quanto occorrerebbe acquistare nuovi arredi; in ogni caso, l'affitto di locali arredato dovrebbe portare alla richiesta di un maggior canone di locazione;

- che il Settore IV – Assetto ed Uso del Territorio - del Comune, con lettera del 26.09.2014 prot. 70653, comunicava all'Assessore competente ed all'Ufficio Legale del Comune che il superiore importo di € 11.000,00, richiesto con lettera del 18.12.2013 prot. 98321, per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature che si trovano all'interno dello sportello turistico sito all'ingresso della villa comunale di Ragusa Ibla, è da ritenere congruo;

- che si ritiene, quindi, opportuno e conveniente stipulare una transazione, che consenta al Comune di avere l'immediata disponibilità dei locali in questione, molto importante, considerata l'ubicazione, per i servizi turistici che può offrire (informazione e punto ristoro) e, allo stesso tempo, di chiudere

una vicenda che potrebbe concludersi dopo parecchi anni, dall'esito incerto e, quindi, con possibile condanna dell'Ente e aggravio di spese;

- che, inoltre, con la stipula della suddetta transazione, la Ditta Sicilturist ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 242/2008 proposto nei confronti del Comune di Ragusa e pendente avanti il TAR Catania contro il diniego comunale di autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti di tipo "B";

Tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe generalizzate, transigono la controversia di cui sopra, alle seguenti condizioni:

- 1) Il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore I – Affari generali – dott. Francesco Lumiera, autorizzato alla stipula di questo atto con la deliberazione della G.M. n. del riconosce alla Ditta Sicilturist, in persona del legale rappresentante, sig. Antonio Recca, la somma di € 11.000,00 (diconsi Euro undicimila/00), omnia comprensiva per gli arredi e le attrezzature che si trovano all'interno dello sportello turistico sito all'ingresso della villa comunale di Ragusa Ibla
- 2) La Ditta Sicilturist, in persona del legale rappresentante, sig. Antonio Recca, dichiara di rinunciare espressamente, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinuncia, ad ogni altra pretesa di natura economica relativa agli arredi e alle attrezzature che si trovano all'interno dello sportello turistico sito all'ingresso della villa comunale di Ragusa Ibla, meglio descritti in epigrafe.
- 3) La Ditta Sicilturist, inoltre, con la stipula della suddetta transazione, dichiara di rinunciare al ricorso n. di R.G. 242/2008 proposto nei confronti del Comune di Ragusa e pendente avanti il T.A.R. di Catania, proposto contro il diniego comunale di autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti di tipo "B" nella struttura sopraccitata;
- 4) Per la fatta transazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta e ad ogni azione inerente la vicenda oggi transatta.

La presente transazione sarà registrata solo in caso d'uso, a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

La presente transazione è formata da quattro pagine e viene sottoscritta in doppio originale.

Si allegano al presente atto copia dell'atto d'obbligo del 23.11.2011 e dell'atto integrativo del 05.04.2012.

Ragusa,

Il Dirigente del Settore I
Dott. Francesco Lumiera

Il Presidente della Sicilturist
Sig. Antonino Recca




CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IV

Assetto ed Uso del Territorio
Centro Storico

01/10/2014
B



Prot. n. 70653

Ragusa, 26/09/2014


OGGETTO: Richiesta di Congruità sul valore delle "attrezzature" installate all'interno del Chiosco-bar di proprietà della Sicilturist, ubicato nel Giardino Ibleo di Ragusa Ibla.

Anticipata via fax

AVV. SERGIO BONCORAGLIO
Responsabile Avvocatura
del Comune di Ragusa
S E D E

Si riscontra la richiesta di codesto Ufficio del 18/9/14 per significare quanto segue:

- premesso che si tratta, comunque, di "definire" un contenzioso per il quale la valutazione della convenienza resta riservata all'Amministrazione, si ritiene che il valore di € 11.000,00 attribuito alle "attrezzature" dalla richiedente Sicilturist appare congrua, rispetto alla spesa iniziale di € 27.860,00 sostenuta per l'acquisto.



Il Dirigente del Settore IV
Arch. Marcello Di Martino